



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 18/03/2026 da **BALZANO PIETRO** (C.F. BLZPTR68A21A940C), nato a Bollate (MI) il 21/01/1968 e residente a Borgo Ticino (NO), via Castellazzo n. 21, con il quale è stata proposta una procedura di Ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche* (di seguito, in breve, CCII);

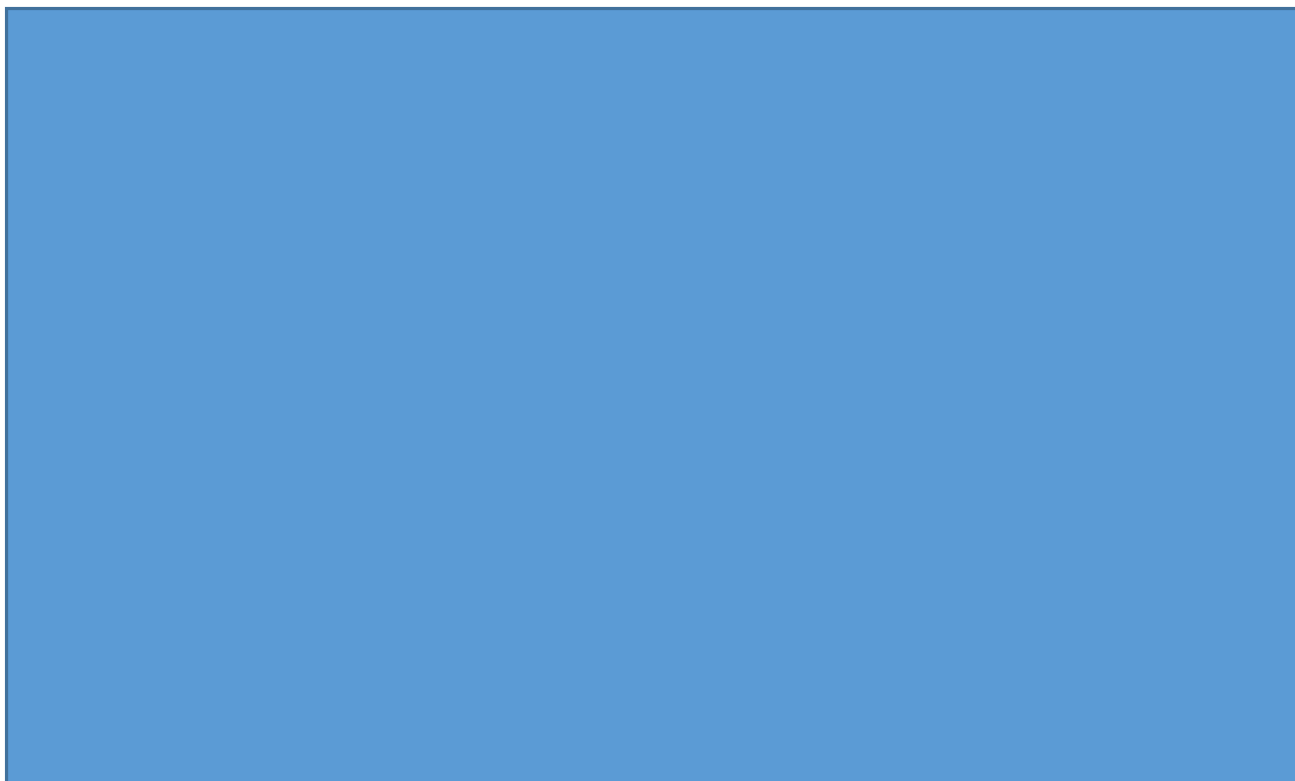
letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dalla professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Provincia di Novara, avv. Nadia Ratti;

esaminata la documentazione allegata;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, comma 2, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC e le successive integrazioni contengono le indicazioni di cui all'art. 68, comma 2, CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;



DISPONE

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente e il divieto per lo stesso di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.novara.it nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

3. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC, nonché il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
4. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente – un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica o nei casi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico (richiamo all'art. 10, comma 3, CCII);
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive *ex art. 70, comma 5, CCII* in caso di atti in frode;
5. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma 3, CCII) - depositi: 1) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentiti i debitori, relazioni il giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Novara, 06/08/2026

Il Giudice
Francesco Messini D'Agostini